

*Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
sanita.pubblica@regione.piemonte.it*

Torino, 26/04/2013

Protocollo n. 11994 DB 20.17
Classificazione 14.10.20

Inviata via e-mail

Ai Direttori dei Dipartimenti
di Prevenzione
e
Ai Direttori SISP
delle ASL piemontesi

e p.c.

All'Assessorato Turismo e Sport

OGGETTO: Impianti natatori in strutture turistico-recettive.

L'Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio al punto 9.1 recita:

“Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica”

L'articolo 50 del Capo VII della Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 legge finanziaria per l'anno 2012, con il comma 2 stabilisce per le piscine inserite in strutture turistico-recettive l'individuazione dell'assistente bagnanti, “qualora ritenuto necessario”.

Sulla base dei presupposti giuridici su esposti e a seguito delle richieste di chiarimento da parte dei Gestori e dei Servizi SISP, addetti al controllo degli impianti natatori, si ritiene opportuno fornire, in attesa di specifica normativa regionale in materia, alcuni criteri igienico-sanitari per uniformare e indirizzare l'attività di vigilanza delle ASL.



1. La figura dell'assistente ai bagnanti **non è obbligatoria** per le strutture turistico-recettive che abbiano vasche con superficie inferiore o uguale a cento metri quadri e altezza massima dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40 purché all'entrata delle stesse sia esposto un cartello ben visibile, con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l'assenza dell'assistente ai bagnanti e l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne


2. La sezione servizi ad uso esclusivo delle piscine inserite in **strutture agrituristiche, non é obbligatoria** allorché i clienti utilizzino docce e servizi igienici, in dotazione degli alloggi della struttura.

Resta obbligatoria la presenza presso la vasca di almeno una doccia con vaschetta lavapiedi che consenta l'immersione completa dei piedi e delle calzature. La vaschetta deve essere alimentata con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica

I criteri su riportati si riferiscono esclusivamente agli impianti natatori delle strutture turistico-recettive indicate dall'Accordo 16 gennaio 2003 su citato.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA



CS